



AMBITO TERRITORIALE N. 2 – Comune Capofila ROSARNO

SCHEMA DI CONVENZIONE PER BAMBINO PRESSO I NIDI E/O MICRONIDI D'INFANZIA ACCREDITATI NELL'AMBITO TERRITORIALE N. 2

ANNO EDUCATIVO 2025/2026

FONDO PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE

Sistema Integrato di Educazione e Istruzione - Anno 2021-2022

REGIONE CALABRIA D.G.R. N. 603/2022

L'anno duemilaventisei il giorno del mese di negli uffici del Comune di Rosarno

TRA

l'Amministrazione Comunale di Rosarno con sede in viale della Pace (C.F. 82001350808), n.q. di Comune Capofila dell'Ambito Territoriale n. 2 (di seguito denominato "Ente Locale") comprendente i Comuni di Gioia Tauro, Melicuccà, Palmi, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando e Seminara, rappresentata dal Responsabile della IV U.O.C. dott.ssa Mariagrazia Elia nata a Cinquefrondi il 28/05/1993, domiciliata per la carica presso la sede Comunale, il quale dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000

E

L'Ente Gestore, (di seguito denominato "Gestore") legalmente rappresentato da nato a, il con sede legale in..... P.IVA, iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Reggio Calabria n. del, titolare del servizio educativo di con sede operativa in..... Via, il quale dichiara che la gestione del servizio di cui alla presente convenzione è svolta direttamente dal predetto Gestore.

Premesso che:

- In adesione alle indicazioni di cui alla D.G.R. n. 603 del 29 novembre 2022 la conferenza dei sindaci del 19/12/2023, nella programmazione dell'Ambito territoriale, ha definito gli interventi e i criteri per il riparto del fondo annualità 2021 e 2022 e, in attuazione del D.lgs. 65/2017, tra le destinazioni delle risorse del Fondo nazionale 0-6 per l'anno 2021 e 2022, per consolidare e sostenere la rete dei servizi per bambini e bambini nella fascia di età compresa tra zero e sei anni, ha previsto l'intervento di Tipologia B (priorità d'intervento B1-B2) tra cui l'ampliamento (posti) dei servizi educativi per la prima infanzia privati accreditati e in convenzione per un ammontare complessivo di € 42.037,18;
- Con determinazione n. 1237 del 19/12/2025 sono state accertate le somme di cui alle DGR 603 del 29 novembre 2022 - Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione annualità 2021 e 2022
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1134 del 29-12-2023 del Comune di Rosarno, Capofila dell'Ambito territoriale n. 2, è stata approvata la manifestazione d'interesse per la stipula di convenzione per l'acquisizione di n. 35 posti bambino presso i nidi e/o micronidi d'infanzia accreditati nell'ambito territoriale n. 2, anno 2025/2026, a valere sul fondo piano di azione nazionale pluriennale del sistema integrato di educazione e istruzione per l'annualità 2021-2022;

- Con determinazione n. ____ del _____ si è impegnata la somma complessiva di **€. 171.500,00** complessivamente destinata all'acquisto posti utente presso i servizi educativi per la prima infanzia, anno 2025/2026, privati accreditati ricadenti nell'Ambito territoriale di Rosarno;
- Con Determinazione n. del..... del Comune di Rosarno sono state rilasciate l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento al servizio, catalogato, denominato P. IVA ubicato a, gestito dal citato Organismo.

Visti:

- la Carta dei Servizi presentata dal Gestore a dimostrazione della propria capacità gestionale;
- la polizza assicurativa Responsabilità Civile n. rilasciata da e la polizza assicurativa Infortuni n. rilasciata da
- La manifestazione d'interesse presentata dal gestore di cui all'oggetto acquisita al prot. n.del

Nella concorde intesa che quanto sopra premesso costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra dichiarate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Finalità

Lo scopo dell'intervento è quello di sostenere ed incrementare l'offerta pubblica di servizi per la prima infanzia, nonché di favorire la frequenza dei bambini ai servizi educativi per la prima infanzia privati presenti sul territorio del comune di Rosarno, garantendo loro un luogo di formazione, di cura e di socializzazione, nella prospettiva del benessere psicofisico, dello sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali, sostenendo le famiglie nella scelta della genitorialità e nella conciliazione tra vita familiare e lavoro.

Art. 2

Posti bambino riservati

Con la presente Convenzione il soggetto gestore del Nido mette in disponibilità presso la struttura denominata _____, sita in via _____, un numero di posti-bambino pari a _____.

Gli utenti del servizio educativo sono i minori 3-36 mesi, collocati utilmente nella graduatoria formulata dal Comune a seguito di Avviso pubblico rivolto alle famiglie.

L'amministrazione comunale con la sottoscrizione della presente convenzione, comunica agli utenti disponibili a frequentare il nido convenzionato, con i riferimenti e i dati necessari delle relative famiglie.

Art. 3

Quota comunale per posto bambino

Al gestore del servizio educativo è riconosciuto, per ogni posto convenzionato, il pagamento delle spese, a fronte dell'effettivo utilizzo dei posti, al fine di ridurre la retta di frequenza a carico della famiglia in relazione alla fascia ISEE di appartenenza.

L'importo economico massimo mensile corrisposto dall'Amministrazione per ciascun posto in convenzione ammonta ad €. _____, comprensivo di ogni onere ed IVA, se dovuta.

L'importo di integrazione alla retta mensile riconosciuto ai gestori dei nidi privati convenzionati con l'Ente, verrà calcolato dalla differenza tra il costo standard/bambino mensile dichiarato in sede di domanda e la quota a carico dell'utente (compartecipazione), calcolata in base alla fascia ISEE di appartenenza secondo lo schema tariffario adottato dall'Ente.

Il gestore si obbliga per i posti riservati in convenzione a richiedere alle famiglie dei bambini la quota di compartecipazione per la frequenza mensile, secondo le fasce ISEE di appartenenza di seguito riportata:

FASCE DI REDDITO	COMPARTECIPAZIONE UTENTI
da 0 a 12.000,00	Esente
da 12.001,00 a 15.000,00	€. 60,00
oltre 15.000,00	€. 120,00

Gli importi mensili dovuti dal Comune al gestore si intendono comprensivi di IVA.

Nel caso in cui l'ISEE della famiglia dell'utente subisca variazioni, oppure nel caso in cui l'utente cessi la frequenza e sia sostituito, a seguito di comunicazione da parte del competente servizio comunale, da altro utente la cui famiglia abbia diversa fascia ISEE, l'importo dovuto dal comune al gestore privato verrà rimodulato.

La quota di contributo è riferita alla fascia oraria prescelta dalla famiglia, dal lunedì al sabato, per 7 mesi all'anno (sino al 31 luglio 2026).

Nessuna quota contributiva è dovuta per i posti indicativamente inseriti nella convenzione ma non occupati da utenza comunale, né per gli utenti privati non provenienti dalle graduatorie comunali, né per il mese di agosto. Nessun importo è dovuto dal Comune al gestore del nido in caso di sospensione del servizio, da parte del nido convenzionato, nelle giornate di apertura (previste dal calendario della struttura), se non per i casi eccezionali di forza maggiore effettivamente documentati e non superiore a tre giorni;

È facoltà del Comune recedere dalla convenzione sottoscritta nel caso non ci siano richieste da parte delle famiglie, nel caso in cui i requisiti richiesti a ciascun gestore, pur posseduti alla data della presentazione della manifestazione di interesse, vengano successivamente a mancare o nel caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla convenzione.

Art. 4

Obblighi e compiti del gestore

Il gestore titolare del nido d'infanzia con la sottoscrizione della presente convenzione con il Comune di Rosarno per l'acquisto di posti bambino si impegna a:

- organizzare il servizio a proprie spese con impiego di proprie risorse umane e strumentali qualificate e adeguate nel rispetto dei requisiti di legge e di accreditamento per lo svolgimento dell'attività incluso il rispetto della normativa contrattuale per le risorse umane e le disposizioni relative alla idoneità dei locali, degli arredi e le norme di prevenzione rischi, salute e sicurezza;
- garantire la gestione del servizio secondo gli standard di accreditamento;
- organizzare la giornata educativa in coerenza con il progetto educativo e il regolamento tariffario e organizzativo nel rispetto dei requisiti per cui ha ottenuto l'accreditamento e di adoperarsi ad apportare le modifiche qualora intervenissero nuove normative;
- tenere apposito registro, su cui indicare i nominativi dei bambini iscritti al servizio, le relative presenze giornaliere, i nominativi degli operatori e le relative presenze e assenze;
- non aumentare le rette applicate alle famiglie per tutta la durata dell'anno educativo, in riferimento all'attività prevista dal presente Avviso;
- al fine di ottenere la liquidazione del contributo e per consentire il costante monitoraggio delle attività connesse con gli obiettivi che l'Amministrazione comunale deve perseguire, il gestore trasmetterà bimestralmente, unitamente alla fattura/nota di debito, al competente ufficio comunale, un rendiconto dettagliato che attesti le presenze del mese con indicazione dei nominativi, indirizzo di residenza, fascia ISEE e tariffa applicata;
- dare immediata comunicazione agli uffici competenti della rinuncia al servizio presentata dall'utente al fine di effettuare nuove ammissioni;
- garantire idonea copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni causati dagli operatori nello svolgimento del servizio al rischio infortunio e di responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli operatori nello svolgimento dell'attività, nonché a beneficio degli utenti contro il rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi.

Art. 5
Adempimenti del comune Capofila

Il Comune s'impegna con l'ente gestore a:

- liquidare bimestralmente al gestore della struttura la somma per ciascun posto assegnato che è determinato dalla differenza tra il costo standard/bambino mensile pari a € ____ (euro _____,00) e l'importo versato dall'utenza a titolo di compartecipazione.
- effettuare il pagamento esclusivamente dietro presentazione di regolare documentazione mensile attestante la frequenza del bambino in ossequio a quanto previsto dall'art. 8 della presente Convenzione.

Art. 6
Ammissione al servizio e subentro

- L'individuazione di Bambini da inserire nella struttura del nido è ad esclusiva cura del Settore Politiche sociali del Comune, sulla base dell'espressa accettazione del posto nella struttura medesima, tenuto conto della posizione assunta nella graduatoria definitiva e delle preferenze espresse dalle famiglie. Il Soggetto Gestore è tenuto all'inserimento di ogni nuovo utente a seguito della comunicazione di ammissione da parte del Comune.
- Salvo i casi di ammissione in corso d'anno a seguito di chiamata da lista d'attesa, i bambini frequenteranno il servizio educativo per l'anno educativo 2025/2026, fino al 31 luglio 2026;
- Si considera iscritto il bambino che, a seguito della procedura di iscrizione, sia ammesso alla frequenza del nido dal Comune ed abbia accettato formalmente il posto;
- Il Gestore del servizio in convenzione si impegna a garantire la piena disponibilità dei posti offerti fino al 15 febbraio dell'anno educativo 2025/2026, dopo tale data può disporre liberamente dei posti precedentemente offerti e rimasti liberi;
- Per gli utenti che iniziano a frequentare entro e non oltre il giorno 10 del mese, il Comune riconosce in favore del Soggetto Gestore la propria quota e, parimenti, la famiglia dell'utente è tenuta a versare la quota a sé spettante in base al valore ISEE. Per coloro che iniziano a frequentare dal giorno 11 in poi le relative quote a carico del Comune e dell'utente saranno calcolate proporzionalmente dal giorno di ammissione al servizio;
- Il Comune, a seguito di decadenze o rinunce dovrà tempestivamente attivarsi, tramite scorrimento di graduatoria, per l'individuazione di altri bambini aventi titolo all'eventuale accettazione dei posti resisi liberi nella struttura, fornendone comunicazione al Soggetto Gestore;
- Per le rinunce e le decadenze che intervengono durante il mese e che comportano il subentro di altro utente, il Comune riconosce:
 - per il bambino cessante, quale quota contributiva mensile dovuta, quella determinatasi fino dalla data di rinuncia/decadenza;
 - per il bambino subentrante, quale quota contributiva mensile dovuta, quella corrispondente a partire dalla data di ammissione al servizio.
- Per i posti oggetto di rinunce, per i quali il Comune non proceda all'ammissione di altri bambini, per esaurimento delle liste di attesa o rinunce, il Soggetto Gestore può disporre liberamente dei posti precedentemente offerti e rimasti liberi.

Le eventuali rinunce alla frequenza, corredate della copia del documento di identità di uno dei genitori, devono essere presentate dalla famiglia al Gestore e da questo comunicate tempestivamente al Settore del Comune e comunque entro e non oltre 3 giorni dalla data in cui la rinuncia scritta del genitore è stata acquisita, pena l'esclusione automatica.
- Nei casi di decadenza previsti a seguito di assenze non giustificate per iscritto superiori a 10 giorni consecutivi, il Soggetto Gestore, previa comunicazione formale alla famiglia, è tenuto ad informare il Comune ai fini dell'adozione degli atti di competenza in riferimento alla dichiarazione di decadenza.

Art. 7

Impegni delle famiglie beneficiarie

I genitori dei bambini ammessi al nido convenzionato sono tenuti:

- ad accettare le regole e le modalità organizzative previste dall'Avviso cittadino di accesso al servizio;
- al pagamento della compartecipazione a loro carico direttamente al Soggetto Gestore privato, secondo la tempistica stabilita nell'Avviso pubblico per le iscrizioni. Il titolare della struttura educativa privata deve rilasciare relativa ricevuta, che deve essere allegata alla documentazione a corredo della fattura;
- a presentare, in caso di rinuncia al servizio, dichiarazione scritta indirizzata sia al Comune, sia al Soggetto Gestore, entro il giorno 20 del mese precedente a quello in cui intendono interrompere la frequenza del bambino. In questo caso l'obbligo della contribuzione si esaurisce con l'ultimo mese di frequenza e nulla è dovuto per il mese successivo, mentre per le rinunce presentate oltre il giorno 20 è dovuta per intero anche la quota relativa al mese successivo.
- qualora la famiglia del bambino proveniente dalle liste d'attesa comunali accolto nella struttura accreditata e convenzionata non effettui il pagamento della compartecipazione a suo carico per due mensilità, il Soggetto Gestore, dopo aver assegnato alla famiglia un congruo termine (almeno 30 giorni) per la regolarizzazione, senza esito positivo, ne darà tempestiva comunicazione al Comune ai fini della dichiarazione di decadenza e dell'avvio delle attività necessarie per il conseguente subentro di altro utente. Resta a carico del Soggetto Gestore l'onere della procedura di recupero delle somme dovute dall'utente moroso.
- Il Soggetto Gestore è tenuto ad informare adeguatamente le famiglie di tali obblighi a loro carico.

Art. 8

Pagamento contribuzione economica

Il Comune provvede a corrispondere al gestore le quote contributive a fronte di presentazione di fatture bimestrali da parte del Gestore del servizio, in rapporto all'entità dei bambini convenzionati accolti.

La liquidazione della fattura avviene nei tempi stabiliti dalla normativa vigente in materia a decorrere dalla data di ricezione o di integrazione/rettifica, sulla base di ogni opportuna verifica (DURC, posizione debitoria nei confronti di Equitalia e dei tributi locali) e previa presentazione della seguente documentazione:

- ricevute e/o altra documentazione attestanti l'avvenuto pagamento da parte delle famiglie della propria quota contributiva versata;
- prospetto mensile che attesti le presenze del mese dei bambini convenzionati con indicazione dei nominativi, indirizzo di residenza, fascia ISEE e tariffa applicata.

Nessun importo è dovuto dal Comune al gestore del nido:

- in caso di sospensione del servizio nelle giornate di apertura (previste dal calendario della struttura), se non per i casi eccezionali di forza maggiore effettivamente documentati e non superiore a tre giorni;
- per i posti riservati nel caso in cui nessuna famiglia (che ne abbia diritto) abbia scelto di frequentare la struttura.

Art. 9

Coperture assicurative – danni e rischi

Il soggetto gestore è responsabile dei danni che dovessero occorrere ai minori, agli operatori ed a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri lavoratori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Il soggetto gestore dovrà pertanto, procedere, prima dell'avvio del servizio, alla stipulazione di una polizza di assicurazione di responsabilità civile, comprendente la copertura degli eventuali infortuni a favore dei minori durante il periodo di permanenza nella struttura ed in occasione di eventuali uscite esterne, nonché verso gli operatori e per incidenti involontari, provocati a terzi che, possono verificarsi durante lo svolgimento della propria attività professionale.

L'oggetto delle coperture assicurative di ogni genere deve essere in linea con le attività espletate presso la struttura educativa, ivi comprese le attività accessorie finalizzate alla realizzazione di quella principale.

Art.10

Verifiche e controlli

Il Comune si riserva il diritto, in ogni momento e senza obbligo di preavviso, di procedere a controlli e ispezioni tesi a verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui alla presente Convenzione, al fine di valutare l'andamento della gestione sia sotto l'aspetto organizzativo/educativo sia rispetto ai requisiti strutturali afferenti alla materia urbanistica e di sicurezza sui luoghi di lavoro, monitorando il buon funzionamento del servizio e la qualità delle prestazioni fornite.

Le verifiche avverranno con modalità tali da non creare disservizi e, al termine dei controlli, verrà compilato un verbale relativo alle rilevazioni avvenute durante la visita.

L'Ente si riserva il diritto di avere rapporti diretti con le famiglie ammesse nella struttura privata al fine di verificare il livello di soddisfazione di queste ultime rispetto al servizio reso.

Art.11

Inadempimenti e cause di risoluzione

Nel caso in cui l'Amministrazione dovesse rilevare che l'andamento del servizio reso non è conforme alla convenzione sottoscritta dalle parti o alle dichiarazioni e relazioni progettuali presentate in sede di gara, la stessa contesta l'inadempimento al gestore, assegnando al medesimo un termine per fornire le proprie giustificazioni.

Ricevute le giustificazioni, se l'Amministrazione non le ritiene congrue, può richiamare il gestore al rispetto dei termini della convenzione, ovvero, infliggere una sanzione pecuniaria nel limite del 10% dell'importo contrattuale a seconda della gravità della inadempienza riscontrata, ovvero, nei casi più gravi o di recidiva, procedere ad una normale diffida ad adempiere, con assegnazione di un termine, trascorso il quale senza esito può pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto.

Nel caso di precedente richiamo e di successiva nuova inadempienza l'Amministrazione procede direttamente alla diffida secondo il procedimento indicato al comma 2.

La convenzione è risolta, con semplice dichiarazione di parte:

- per inosservanze della vigente normativa;
- nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3;
- nell'ipotesi di grave inadempimento del gestore idoneo a compromettere il risultato della gestione e la qualità dei servizi;
- nell'ipotesi di ritardi continuati ingiustificati nel pagamento dei corrispettivi periodici;
- nell'ipotesi di mancato adempimento di obbligazioni da parte dell'Amministrazione correlate all'adempimento della prestazione da parte del gestore.

Art.12

Durata

La presente Convenzione avrà la durata a partire dalla data della stipula fino al termine dell'anno educativo 2025/26 (31 luglio 2026).

Qualora siano trascorsi 45 giorni dalla stipula della convenzione ed uno o più posti riservati dal nido convenzionato non siano ancora occupati dall'utenza, per tali posti il gestore potrà chiedere al Comune di essere liberato dagli obblighi della convenzione.

Art.13

Interruzione

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore, non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, se comunicate tempestivamente dalla controparte.

Nell'interesse dell'utenza, qualsiasi interruzione deve essere tempestivamente portata a conoscenza delle famiglie dell'utenza da parte del soggetto gestore, assicurando alle stesse ogni necessaria assistenza e con obbligo di recupero delle prestazioni non effettuate.

Art. 14

Osservanza dei codici comportamento e divieto di pantouflage

Ai sensi e per gli effetti del comma 3, art. 2, del D.P.R. n. 62/2013, il soggetto gestore si impegna ad osservare il codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici e il codice dei dipendenti dell'Ente approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 2 agosto 2021; pertanto, si impegna, affinché gli obblighi di condotta in esso contenuti siano rispettati dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, in relazione alle prestazioni dedotte nella presente convenzione. In caso di inosservanza del superiore obbligo, la stessa si intenderà risolta pena la risoluzione del rapporto. A tal fine, il Comune si riserva di richiedere all'ente gestore, il quale provvederà a fornire entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, l'elenco dei propri dipendenti/collaboratori unitamente alla dichiarazione dei medesimi, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, pena l'esclusione dalle procedure di aggiudicazione del servizio, di accettare espressamente la suindicata clausola.

Il soggetto gestore, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna altresì, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, a pena di risoluzione ipso jure della stessa con obbligo a restituire compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti, a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non attribuire incarichi professionali ad ex dipendenti dell'Ente che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ente, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso l'Ente. (c.d. divieto di pantouflage).

- interruzione dell'attività superiore a giorni 15 senza giustificato motivo e senza attivazione di misure atte a evitare la sospensione stessa;
- esiti negativi delle verifiche periodiche in attuazione delle funzioni di vigilanza e controllo attuate dai funzionari tecnici e amministrativi dell'Ente Locale;
- inosservanza delle norme di legge e deontologiche attinenti al servizio;
- sub appalto;
- impiego di personale non adeguato;
- elevata percentuale di esito negativo delle valutazioni di qualità da parte dei fruitori del servizio o il perdurare di situazioni di criticità segnalate a seguito di reclamo formale dell'utente.

Altresì, il soggetto accreditato può essere cancellato dal catalogo distrettuale per mancata presentazione, previa diffida, della documentazione richiesta e dovuta a seguito della stipula della convenzione, nonché durante la revisione sui requisiti da parte dell'ufficio di piano.

L'Ente Locale, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi previsti dalla presente convenzione, diffida il gestore accreditato ad adempiere ed a far pervenire le proprie contro deduzioni entro un termine definito, comunque non inferiore a 15 giorni, l'inadempimento e/o la mancata contro deduzione nel termine stabilito, comporta la risoluzione della presente convenzione.

Eventuali controdeduzioni o giustificazioni da parte dei soggetti che hanno ricevuto una contestazione o la notizia di risoluzione del rapporto devono pervenire all'ufficio entro non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Art.15

Tracciabilità dei flussi finanziari

Il soggetto titolare assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

I pagamenti devono essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 con accredito sul conto corrente bancario/postale codice IBAN _____accesso presso la Banca _____. – Filiale/Agenzia di _____/Sportello postale di _____che il soggetto titolare ha indicato come conto corrente dedicato in relazione al servizio in oggetto.

Qualora l'Organismo Gestore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, come modificato dall'art. 7 della legge n. 217 del 17/12/2010, per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'esecuzione del servizio, ovvero venga accertato dall'Amministrazione che le transazioni sono state eseguite

senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane S. P. A. ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, la presente convenzione si risolve di diritto ai sensi del comma 9-bis del medesimo art. 7.

Art. 16

Controversie

Per eventuali controversie in ordine all'esecuzione della presente Convenzione, le parti, di comune accordo, dichiarano competente il Foro di Palmi.

Art. 17

Norme

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rimanda alla L.R. 16 maggio 2024 n°24 e al R.R. n° 7 del 10 luglio 2024.

Art.18

Trattamento dei dati personali

L'Ente è individuato quale "responsabile" del trattamento dei dati personali e/o sensibili inerenti gli utenti di cui verrà in possesso nell'esecuzione del servizio, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n° 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e si impegna a comunicare per iscritto il nominativo del soggetto incaricato di tutti gli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia. Ai fini degli adempimenti previsti dal suddetto decreto legislativo si precisa che l'affidatario tratterà i dati personali e sensibili dell'utenza sia per relazione diretta con l'utenza stessa che nel rapporto con gli uffici comunali preposti.

Art.19

Modifiche e, integrazioni

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto della presente convenzione, la stessa dovrà ritenersi automaticamente modificata, integrata e o eventualmente risolta.

Art.20

Registrazione

La presente scrittura privata, non autenticata, poiché regola prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto è soggetta, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, a registrazione fiscale in caso d'uso, i relativi oneri sono a carico del soggetto che ne ha interesse.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Ente Locale
Il Responsabile IV U.O.C.

Per L'Ente gestore
Il legale rappresentante
